

CIRCOLARE N. 10
13 MARZO 2010

Obblighi di informazioni legali negli atti e nella corrispondenza

© Copyright 2010 Acerbi & Associati®

Con la c.d. "*Legge Comunitaria 2008*" (L. n. 88/2009) sono state recepite nell'ordinamento nazionale le novità introdotte dalla Direttiva 2003/58/Ce in materia di requisiti di pubblicità degli atti delle società.

Nello specifico, l'art. 42 della L. n. 88/2009 ha modificato gli artt. 2250 e 2630 del codice civile, che prescrivono, rispettivamente, gli obblighi informativi negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo di iscrizione al registro imprese e le sanzioni previste in caso di mancato rispetto degli stessi. I nuovi obblighi sono in vigore dal 29 luglio 2009.

Nozione di atti e corrispondenza

L'introduzione, ad opera della Comunitaria 2008, di una sanzione amministrativa per la mancata indicazione delle informazioni obbligatorie negli atti e nella corrispondenza rende importante circoscrivere con maggior precisione la definizione degli stessi.

Le indicazioni obbligatorie statuite dall'art. 2250 c.c. riguardano tutte le comunicazioni che le società recapitano a terzi, siano esse telematiche o su supporto cartaceo. Ne consegue che, dove questo contatto con soggetti terzi non esista, si è fuori dall'ambito di applicazione della disciplina.

Si considerano incluse nella categoria di "corrispondenza" anche tutte quelle comunicazioni che non si avvalgono del "classico" supporto cartaceo, comprendendo in essa i messaggi di posta elettronica (*e-mail*) (si veda al riguardo anche la circolare Assonime n. 2 del 29 gennaio 2010)

Le novità della Comunitaria 2008:

- | | | |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ⇒ | <u>Informazioni obbligatorie</u> anche sul sito " <i>Web</i> " delle società |
| 2 | ⇒ | Erogazione di <u>sanzioni</u> amministrative in caso di omesso adempimento degli obblighi |
| 3 | ⇒ | Accesso al <u>Registro imprese multilingue</u> |

1) Le informazioni obbligatorie

Le informazioni che ancora oggi le società devono obbligatoriamente indicare nei propri atti e nella propria corrispondenza sono state definite dalla direttiva 68/151/Ce, recepita all'art. 2250 c.c..

La Comunitaria 2008, infatti, ha solamente esteso il novero delle modalità di trasmissione delle informazioni per le quali scattano gli obblighi. A partire dal 29 luglio 2009, infatti, diventa obbligatoria l'indicazione delle informazioni sotto elencate, oltre che negli atti e nella corrispondenza (da intendersi tale non solo quella nella modalità cartacea ma anche quella nella modalità telematica), anche nel sito Web delle società. Tali prescrizioni riguardano tutte quelle società che già possiedono un proprio sito "*Web*", ma non impongono che chi ne è sprovvisto debba dotarsene.

Ricapitoliamo, in sintesi, le informazioni da indicare obbligatoriamente, secondo quanto stabilito dall'art. 2250 c.c.:

Tutte le società	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sede della società ▶ Ufficio del registro delle Imprese presso il quale è stata effettuata l'iscrizione ▶ Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
	Stato di liquidazione della società, in caso di scioglimento
	Società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta
S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.	Capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio
S.p.a. e S.r.l.	Per le società unipersonali, esistenza di un unico socio

2) Le sanzioni

Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio, l'art. 42 comma 2 della L. n. 88/2009, integrando l'art. 2630 del codice civile, prescrive una sanzione amministrativa da €206 a €2.065 in caso di mancata comunicazione negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica delle informazioni richieste. La sanzione è da applicare, di regola, per ciascun componente dell'organo di amministrazione.

3) Registro imprese multilingue

La Comunitaria 2008 introduce la facoltà per le società di capitali (S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a.) di pubblicare gli atti per i quali è prevista l'iscrizione o il deposito in un'apposita sezione del Registro delle imprese anche in un'altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua non sono opponibili a terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

Esempi

Società di capitali

Alfa Spa
Via
C.A.P.Provincia.....
P.Iva.
Registro Imprese di n.....
Capitale sociale €.....interamente versato

Società di persone

Beta di Rossi Mario Snc
Via
C.A.P.Provincia.....
P.Iva.
Registro Imprese di n.....

Sintesi schematica

Informazioni obbligatorie	<u>Art. 2250 c.c.</u> Indicazioni negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese	Tutte le società	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sede della società ▶ Ufficio del registro delle Imprese presso il quale è stata effettuata l'iscrizione ▶ Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
			Stato di liquidazione della società, in caso di scioglimento
			Società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta
		S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.	Capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio
		S.p.a. e S.r.l.	Per le società unipersonali, esistenza di un unico socio
Novità	S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.	Informazioni obbligatorie	Obbligo di pubblicare le medesime informazioni <u>anche nel sito <i>web</i></u> della società (se posseduto)
		Registro imprese multilingue	Facoltà di pubblicare gli atti per i quali è prevista l'iscrizione o il deposito in apposita sezione del Registro delle Imprese anche in <u>altra lingua</u> ufficiale della Comunità Europea, con traduzione giurata di un esperto
		Sanzioni	<u>Art. 2630 c.c.</u> Omessa esecuzione di comunicazioni anche nel sito <i>web</i>